

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 19/12/2013 n. 94/2013  
d.lgs 163/06 Articoli 133, 241 - Codici 133.1, 241.1

I gravi ritardi accumulati dall'Amministrazione nel pagamento dei corrispettivi e la conduzione delle lavorazioni in maniera disarticolata, non dipendente da ritardi e/o carenze operative dell'impresa appaltatrice, giustificano la pronuncia della risoluzione contrattuale a norma dell'art. 133, del d. lgs. n. 163/2006, secondo il quale l'appaltatore ha facoltà di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa.